# LOTTO X

# CAPITOLATO DI

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE
# DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

**Codice identificativo gara (CIG) 67701139FA**

La presente polizza è stipulata tra

**FONDAZIONE EDMUND MACH**
Via E. Mach, 1
38010 – San Michele all´Adige (TN)
P.IVA: 02038410227

e

_____

| | |
|---|---|
| Decorrenza ore 24.00 del | 31.12.2016 |
| Scadenza ore 24.00 del | 31.12.2020 |

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**Art. 1 Durata e proroga del contratto**
Il contratto ha durata quadriennale, con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.
Tuttavia alla Contraente è concessa la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri aggiuntivi e con preavviso di 90 (novanta) giorni.

**Art.2 Pagamento del premio**
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016, ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi da tale data.
I premi devono essere pagati alla Società o al Broker incaricato.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
2. il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della Società stessa.

**Art. 3 Modifiche dell'assicurazione**
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 Obblighi della contraente e dell'assicurato in caso di sinistro**
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quanto ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.
La Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.
E' in facoltà della società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti I documenti probatori che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

**Art. 5 Recesso in caso di sinistro**
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 (centottanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

**Art. 6 Oneri fiscali**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

**Art. 7 Foro competente**
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento.

**Art. 8 Coassicurazione e Delega**
Non è consentita la coassicurazione.

**Art. 9 Gestione delle vertenze di danno**
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni

spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

**Art. 10 Regolazione del premio**
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 11 Clausola Broker**
Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'Impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è ASSICONSULT S.r.l., Via Esperanto n. 1, Bolzano, RUI n. B000060355.
Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'Impresa.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'Impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.L.vo 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l'Impresa a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico dell'Impresa che si aggiudica l'appalto.
La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.

**Art. 12 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società**
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 13 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**
**DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO**

| | |
|---|---|
| **ATTIVITÀ:** | produzione, commercializzazione e vendita o autoconsumo – anche presso la mensa interna - di vini, spumanti, grappe, distillati e prodotti derivanti dall'uva con tutte le relative attività inerenti la produzione, imbottigliamento e confezionamento, nonché loro vendita, imbottigliati o sfusi, all'ingrosso o la dettaglio;<br>produzione, commercializzazione e vendita o autoconsumo – anche presso la mensa interna - di carne, formaggi, prodotti ittici, pane, uva e suoi derivati, marmellate e confetture e succhi di sidro, frutta secca, miele, ortaggi freschi e in conserva, biscotti e sughi pronti con tutte le relative attività inerenti la produzione, inscatolamento e confezionamento, nonché loro vendita, confezionati o sfusi, all'ingrosso o la dettaglio;<br>Relativamente ai prodotti ittici si precisa che questi possono essere oggetto, durante il ciclo di allevamento, di sperimentazione. |
| **MASSIMALI:** | € 5.000.000,00 per sinistro |
| **SOTTOLIMITI:** | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo i danni derivanti da interruzione e sospensioni attività<br>50% del massimale per danni da inquinamento<br>€ 300.000,00 per ritiro prodotti<br>€ 150.000,00 per Tampering – Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti<br>€ 150.000,00 per danni immateriali non consecutivi a seguito di errore di etichettature e/o imballaggio |
| **SCOPERTI/FRANCHIGIE :** | nessuna franchigia per ITALIA E RESTO DEL MONDO,<br>€ 10.000,00 per sinistro per esportazione diretta e occulta USA CANADA<br>€ 5.000,00 per sinistro per danni da inquinamento<br>Scoperto 5% del danno per ciascun sinistro, con il minimo € 5.000,00 per la garanzia ritiro prodotto<br>Scoperto 10% del danno per ciascun sinistro, con il minimo di € 1.000,00 per Tampering – Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti<br>Scoperto 10% del danno per ciascun sinistro, con il minimo di € 1.000,00 per danni immateriali non consecutivi a seguito di errore di etichettature e/o imballaggio |

**Preventivo fatturato Italia e resto del Mondo, incluso USA e Canada**: € 1.500.000,00 (di cui € 60.000,00 fatturato USA/Canada)

**Condizioni Particolari**: esportazione, danni da inquinamento, spese di ritiro prodotto, tampering, errore di etichettatura e/o imballaggio

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'assicurato stesso e/o suoi depositari per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dai prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, dopo la consegna a terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione e sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per "Difetto dei prodotti" a titolo esemplificativo e non limitativo sono intesi:
- gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti
- gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'Assicurato
- i vizi e/o le difformità dei materiali e/o delle sostanze utilizzate
- l'impiego e/o l'utilizzo di materiali e/o di sostanze non idonee
- i difetti e/o gli errori di installazione, collaudo, prova, dimostrazione anche se eseguiti da terzi
- gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso
- i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati di tutti i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore

R.C. che derivante all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti.

**Novero dei Terzi**
Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'assicurato o dai suoi legali rappresentanti

**Inizio e Termine della Garanzia**
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

**Esclusioni**
l'assicurazione non comprende:
- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli dalla legge;
- le spese in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

**Limiti Territoriali:**
La garanzia prestata dalla presente polizza vale per i prodotti consegnati in tutto il mondo inclusi USA e/o Canada e per i danni ovunque verificatisi.

**CONDIZIONI PARTICOLARI:**
**ESPORTAZIONE**
Esportazione diretta e occulta in USA e Canada, franchigia € 10.000,00 per sinistro;

**DANNI DA INQUINAMENTO**
Danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivante da guasti o rotture accidentali fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale, franchigia € 5.000,00 per sinistro;

**SPESE DI RITIRO DEL PRODOTTO:**
La Compagnia risarcisce le spese sostenute per il ritiro e/o la distruzione dei prodotti venduti e/o distribuiti dall'Assicurato, qualora gli stessi:
1. abbiano causato danni corporali e/o materiali a terzi
2. si presume possano causarne
3. le Autorità ne abbiano disposto il ritiro e/o la distruzione

Per spese sostenute si intendono:
a. le spese di annuncio, comunicazione e trasporto rese necessarie a seguito di una operazione di ritiro del prodotto
b. le spese per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro
c. le spese di imballaggio e/o trasporto necessarie per il ritiro dei prodotto e/o per la riconsegna degli stessi
d. costi per l'affitto di spazi aggiuntivi per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti
e. le spese di trasporto dal destinatario alle società assicurate o al luogo adatto più vicino (per es. commercianti, rivenditori, grossisiti ..) per poter procedere all'eliminazione del difetto, alla distruzione o al rimpiazzo del prodotto;
f. le spese per la distruzione dei prodotti;
g. le spese dovute alle operazioni di ritiro, trasporto e distruzione di prodotti
h. le spese per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'assicurato alle operazioni di rito, trasporto o distruzione dei prodotti

**Inizio e termine della garanzia**: La garanzia vale per tutte le operazioni di ritiro, trasporto e distruzione iniziate durante il periodo di validità del contratto, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati venduti o consegnati non oltre un anno prima dalla data di effetto della polizza.

Il massimo risarcimento previsto dalla garanzia per evento e per periodo assicurativo è pari a € 300.000,00. Rimane a carico dell'Assicurato il 5% del danno per ciascun sinistro, minimo € 5.000,00.

**TAMPERING (Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti)**

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.
Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da prestatori di lavoro dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una della seguenti circostanze:
1) si presuma con giustificato motivo (es. per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti tale da suscitare impressione presso i consumatori o il pubblico in genere) che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
2) uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
3) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;
4) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
5) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere alla stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'autorità sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
6) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.
Nei casi previsti dai punti 1) e 2) la garanzia opera anche se non vi si stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti sempre che:
1) l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori;
oppure
2) l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione ad una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

L’assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell’Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri.
L’assicurazione Tampering, è operante anche per il ritiro per conto dell’Assicurato da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell’Assicurato descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi gli ingredienti o componenti prodotti dell’Assicurato oppure qualora gli ingredienti o componenti prodotti dell’Assicurato siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l’Assicurato.

L’assicurazione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell’Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.

Una pluralità di sinistri:
– originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
– effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro;
sono considerati “sinistro in serie” anche se manifestatosi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).
In caso di “sinistro in serie”, indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatisi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

Il massimale di € 150.000,00 rappresenta il massimo esborso della Società della garanzia Tampering per:
a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
b) sinistri imputabili allo stesso difetto;
indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall’Assicurato nello stesso periodo.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo di ciascun danno, con il minimo di € 1.000.

**DANNI IMMATERIALI NON CONSECUTIVI A SEGUITO DI ERRORE DI ETICHETTATURE E/O IMBALLAGGIO**
**L’assicurazione comprende il pregiudizio sofferto da Terzi, venditori dei prodotti dell’Assicurato, a seguito di errore di etichettatura delle bottiglie e degli altri prodotti o di scambio accidentale di imballaggio che determinino la consegna di un prodotto diverso da quello commissionato.**
**La presente estensione è prestata sino a concorrenza dell’importo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**
L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo di ciascun danno, con il minimo di € 1.000.